RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 19

Perdita totale o parziale dell'organo superstite

Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.

Abrogato dal 1 febbraio 1979 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	II — Della pensione assegno o indennità di guerra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-19-perdita-totale-o-parziale-dell-organo-superstite

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it